PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI II LIVELLO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA VERDI

COMUNE DI BOLLATE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ottobre 2018

INDICE ARGOMENTI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto……3
Art. 2 - Legislazione di riferimento……4
Art. 3 - Importo dell'appalto, modalità di quantificazione economica e categorie delle opere ……4
Art. 4 - Aggiudicazione……5
Art. 5 - Contratto d'appalto……6
Art. 6 - Subappalto……6
Art. 7 - Anticipazione e revisione prezzi……9
Art. 8 - Consegna dei lavori……9
Art. 9 - Tempo a disposizione per esecuzione lavori……10
Art. 10 - Premio per accelerazione dei lavori……10
Art. 11 - Ordine da tenersi per l'esecuzione dei lavori……10
Art. 12 - Proroghe……11
Art. 13 - Cause di forza maggiore……11
Art. 14 - Penali legate alla conduzione dell'appalto……11
Art. 15 - Direzione dei lavori……13
Art. 16 - Direzione di cantiere……13
Art. 17 - Prezzi dell'appalto……14
Art. 18 - Norme per la misurazione……14
Art. 19 - Pagamenti e cessione del credito……14
Art. 20 - Varianti al progetto……15
Art. 21 - Collaudo……16
Art. 22 - Risoluzione del contratto……16
Art. 23 – Controversie……17
Art. 24 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore……17
Art. 25 - Sicurezza fisica dei lavoratori……19
Art. 26 - Garanzie……19

ARTICOLO 1 - Oggetto dell'appalto

CUP: C25I17000040006

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le lavorazioni e le forniture occorrenti per la realizzazione dei lavori di eco-efficientamento della scuola media di via Verdi, denominata "Eugenio Montale" individuati nel presente progetto esecutivo.

Rispetto alla normativa regionale vigente, in tema di efficienza energetica, l'intervento previsto è classificato come "ristrutturazione importante di secondo livello".

Il progetto in appalto prevede i seguenti lavori principali:

- rifacimento del manto di copertura, previa demolizione di quello esistente e posa di isolamento termico, costituito da pannelli in polistirene, posati sull'estradosso del solaio, e successiva realizzazione di copertura metallica
- isolamento termico delle pareti perimetrali esterne con l'impiego di elementi prefabbricati, costituiti da uno strato isolante in polistirene fissato a un elemento rigido con funzione di finitura esterna, resistente e antivandalo
- sostituzione dei serramenti esistenti, mediante l'impiego di nuovi elementi in alluminio
- lavori complementari ed accessori
- i blocchi edilizi costituiti dalla palestra e dall'alloggio del custode sono esclusi dall'appalto.
- Il dettaglio delle prestazioni da eseguire è identificato nei documenti di progetto, il quale è costituito, oltre che dal presente capitolato speciale, anche dai seguenti documenti:

  - relazione tecnico illustrativa/specialistica,
  - quadro tecnico economico,
  - piano di manutenzione,
  - capitolato tecnico prestazionale,
  - computo metrico estimativo,
  - analisi dei prezzi,
  - elenco dei prezzi unitari,
  - piano di sicurezza e di coordinamento e stima degli oneri per la sicurezza,
  - attestato di prestazione energetica dello stato di fatto,
  - relazione tecnica di cui alla legge 10/1991,
  - e i seguenti elaborati grafici rappresentanti lo stato di fatto/progetto dell'edificio:

  a) Tav. 01 - inquadramento
  b) Tav. 02A - planimetria stato di fatto piano terra
  c) Tav. 02B - planimetria stato di fatto piano primo
  d) Tav. 03A, 03B, 03C - piante e prospetti delle singole facciate stato di fatto
  e) Tav. 04A, 04B, 04C - piante e prospetti delle singole facciate stato di progetto
  f) Tav. 04D - Abaco dei serramenti esterni
  g) Tav. 05 - Sezione profili esterni stato di fatto
  h) Tav. 06A, 06B, 06C, 06D, 06E - planimetrie della copertura stato di fatto/progetto, dettagli costruttivi della copertura

POR FESR 2014-2020 Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano – tel +39 02 0000.0000 – fax +39 02 0000.0000
fesr@regione.lombardia.it - www.fesr.regione.lombardia.it

i) Tav. 07 - Sezione scala 1:20 del profilo esterno stato di progetto e particolari costruttivi del cappotto esterno

ARTICOLO 2 - Legislazione di riferimento

L'esecuzione delle opere dell'appalto è regolamentata, oltre che dalle disposizioni del presente capitolato, anche dalle seguenti norme:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al decreto legislativo 19/4/2017 n.56;
- DPR n° 207 del 05/10/2010 – Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (per i soli articoli ancora in vigore);
- dalle altre norme in tema di Lavori Pubblici vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara;

Il presente capitolato disciplina esclusivamente gli aspetti peculiari del presente appalto, mentre per tutte le disposizioni carattere generale, per quanto non trattato dal presente capitolato e per quanto non in contrasto con esso, si rinvia direttamente alla normativa citata.

ARTICOLO 3 - Importo dell'appalto, modalità di quantificazione economica e categorie delle opere

L'importo complessivo dell'appalto è il seguente:

A	Importo lavori:	€ 1.116.766,60
B	Oneri per la sicurezza: (€ 93.763,79 da PSC + € 21.363,45 da CME)	€ 115.127,24
C	Spese Tecniche (C.N.P.A.I.A. inclusa, IVA esclusa)	€ 72.338,74
D	Pubblicizzazione atti di gara	€ 3.000,00
E	Cartellonistica	€ 500,00
F	Imprevisti	€ 20.475,52
G	Collaudi	€ 10.000,00
H	Incentivo per funzioni tecniche	€ 10.000,00
I	Diagnosi Energetica (C.N.P.A.I.A. inclusa, IVA esclusa)	€ 5.200,00
L	APE Ante (C.N.P.A.I.A. inclusa, IVA esclusa)	€ 3.640,00
M	APE post	€ 1.560,00

	(C.N.P.A.I.A. inclusa, IVA esclusa)	
N	IVA su lavori, oneri sicurezza, APE, Diagnosi e spese tecniche	€ 141.391,90
O	TOTALE GENERALE:	€ 1.500.000,00

b) Modalità di quantificazione economica dei lavori eseguiti:

Con il presente appalto i lavori vengono affidati a misura. Pertanto il ribasso d'asta offerto in sede di gara sarà applicato all'elenco dei prezzi unitari. La quantificazione economica dei lavori eseguiti sarà determinata dall'impiego dei detti unitari, con l'applicazione dello sconto di gara, in rapporto alle quantità di lavorazioni eseguite.

c) Categoria prevalente e altre categorie di cui si compone l'appalto:

La categoria prevalenti è la OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi), classe III bis.

ARTICOLO 4 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà nei termini previsti dal bando di gara.

In seguito all'espletamento della gara d'appalto l'aggiudicatario dovrà presentare entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di appalto e per l'inizio dei lavori.

Oltre alla documentazione amministrativa, l'aggiudicatario dovrà produrre, prima della sottoscrizione del contratto, anche l'eventuale aggiornamento progettuale derivante dall'offerta prodotta in sede di gara.

In caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti, la stazione appaltante avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione e aggiudicare i lavori ad altra impresa.

In tale circostanza la revoca dell'aggiudicazione avverrà mediante semplice comunicazione scritta inviata mediante PEC.

La revoca dell'aggiudicazione comporterà l'incasso della cauzione provvisoria e la segnalazione all'ANAC dell'inadempienza.

ARTICOLO 5 - Contratto d' appalto

Il presente appalto è soggetto alla sottoscrizione di un contratto da sottoscrivere digitalmente in forma di scrittura privata, sulla base dello schema allegato al presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria verrà invitata a presentarsi per la firma del contratto entro 10

giorni lavorativi dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, a pena di decadenza dell'aggiudicazione stessa.

Saranno considerati parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti: progetto esecutivo; piani di sicurezza; crono programma dei lavori, cauzione definitiva.

Qualora l'esito della verifica dei requisiti autocertificati dal concorrente in sede di gara non consentisse di determinare l'efficacia dell'aggiudicazione, la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione e aggiudicherà i lavori all'impresa seconda classificata.

In tale circostanza la revoca dell'aggiudicazione avverrà mediante semplice comunicazione scritta inviata mediante PEC.

La revoca dell'aggiudicazione comporterà l'incasso della cauzione provvisoria e la segnalazione all'ANAC dell'inadempienza.

ARTICOLO 6 - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 del D. Lgs n. 50/2016.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti del subappaltatore.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 80/2016.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 80/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 80/2016.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel

rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

I piani di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'art. 48, comma 9, primo periodo del D. Lgs n. 80/2016, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

ARTICOLO 7 - Anticipazione e revisione prezzi

L'appaltatore avrà diritto ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D. Lgs n. 50/2016 all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.

L'anticipazione verrà corrisposta mediante determinazione dirigenziale entro 15 giorni dall'effettivo inizio fisico dei lavori.

Per ottenere l'anticipazione l'appaltatore dovrà presentare al RUP una polizza di garanzia fideiussoria di pari importo, nei termini previsti dal medesimo articolo 18 del D. Lgs n. 50/2016 e comunque con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori.

ARTICOLO 8 - Consegna dei lavori

1. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la sottoscrizione del contratto.

2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

3. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

4. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

5. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

7. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore non ha diritto ad alcun rimborso.

9. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine l'appaltatore avrà facoltà di recedere dal contratto e la stazione appaltante procederà a liquidare le prestazioni svolte e a restituire la cauzione definitiva.

ARTICOLO 9 - Tempo a disposizione per l'esecuzione dei lavori

Sarà obbligo dell'Appaltatore di dare inizio ai lavori non appena avvenuta la consegna di cui all'articolo precedente e di concluderli entro 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata in prima convocazione per la consegna dei lavori.

L'impresa avrà l'obbligo di essere sempre presente in cantiere e di proseguire con regolarità i lavori appaltati.

In caso di pioggia i lavori potranno essere sospesi, previo accordo scritto tra Impresa e direttore dei lavori. In tal caso il direttore dei lavori dovrà consegnare al RUP il verbale di sospensione e di ripresa dei lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso contrario il RUP potrà non considerare validi detti verbali.

Il periodo di esecuzione dei lavori dovrà coordinato e adattato alle esigenze della scuola.

La mancata esecuzione dei lavori entro i termini previsti dal presente capitolato per ritardi imputabili all'appaltatore determinerà la rescissione del contratto, con applicazione delle penali per ritardo, con incameramento della cauzione definitiva e con la segnalazione all'ANAC. In tale evenienza la stazione appaltante completerà i lavori affidandoli ad altra impresa.

I lavori sono finanziati da un contributo della comunità europea. Il mancato rispetto dei termini previsti dal contratto e dal capitolato di appalto da parte dell'impresa appaltatrice potrebbe determinare la revoca del finanziamento. In tal caso la stazione appaltante, oltre alla mancata corresponsione dei lavori realizzati e all'applicazione delle penali per ritardo, si riserva di addebitare all'appaltatore ogni danno economico e di immagine derivante dalla perdita del finanziamento.

ARTICOLO 10 – Premio per l'accelerazione dei lavori

Non è previsto alcun premio per l'accelerazione dei lavori.

ARTICOLO 11 - Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori

I lavori si svolgeranno anche durante il normale periodo di attività didattica della scuola. Soprattutto per questo motivo dovranno essere sviluppati secondo il cronoprogramma definito nel piano di sicurezza e di coordinamento. In particolare si evidenziano alcuni altri aspetti importanti di cui si dovrà tenere conto per la formulazione dell'offerta economica:

- durante il periodo di chiusura estiva della scuola (indicativamente tra la metà di giugno e l'inizio di settembre) dovranno essere sviluppate le seguenti lavorazioni: realizzazione dell'isolamento termoisolante in corrispondenza degli accessi della scuola e sostituzione dei serramenti dei corridoi/spazi comuni

- la sostituzione dei serramenti dovrà avvenire intervenendo un vano (es. aula didattica) alla volta, al fine di poter eseguire i lavori senza la presenza degli alunni; allo

scopo la scuola garantirà una rotazione delle aule, al fine di consentire all'impresa esecutrice la possibilità di intervenire. Pertanto non sarà possibile rimuovere tuttii serramenti e poi montare quelli nuovi, ma sarà necessario per ogni aula smontare il serramento vecchio e rimontare quello nuovo e attendere la rotazione delle aule, prima di poter procedere con la sostituzione dei serramenti di un'altra aula

– il rifacimento del prato successivo al cantiere in ogni caso dovrà essere eseguito nel periodo compreso tra la fine di agosto e la metà del mese di ottobre o, in alternativa, nel mese di marzo

ARTICOLO 12 – Proroghe

L'appaltatore potrà richiedere che siano concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori, indirizzando una richiesta motivata: al responsabile del procedimento, al direttore dei lavori, al coordinatore per la sicurezza e al collaudatore in corso d'opera. Il responsabile del procedimento si pronuncerà entro 5 giorni lavorativi.

In caso di silenzio la richiesta si intende respinta.

La proroga potrà essere accordata a discrezione della stazione appaltante in base ai seguenti presupposti:

a) non dovrà derivare alcun danno all'amministrazione comunale per il maggior termine derivante dall'esecuzione dei lavori in seguito alla concessione della proroga;

b) in ogni caso la proroga, o le proroghe nel loro insieme, non dovranno comportare un termine complessivo per l'esecuzione dei lavori superiori al 30% del termine previsto dal presente capitolato speciale;

ARTICOLO 13 - Cause di forza maggiore

Saranno riconosciute come cause di forza maggiore gli eventi naturali, strettamente connessi alla realizzazione delle opere in appalto, in seguito ai quali sarà proclamato lo stato di emergenza dalla Regione Lombardia.

ARTICOLO 14 - Penali legate alla conduzione dell'appalto

L'appalto di cui al presente capitolato è soggetto alle seguenti penalità:

a) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'inizio dei lavori, rispetto alla data di prima convocazione stabilità per la consegna, per ritardi imputabili all'appaltatore è stabilita una penale di € 1.000,00. Oltre 10 giorni di ritardo sarà facoltà del RUP rescindere il contratto con incameramento della cauzione definitiva e con segnalazione all'ANAC.

b) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel compimento dei lavori rispetto

alla scadenza contrattuale per ritardi imputabili all'appaltatore è stabilita una penale di € 1.000,00.

c) per inadeguata delimitazione del cantiere rispetto a quanto definito con la DL nel verbale di consegna dei lavori potrà essere applicata una penale compresa tra € 100,00 e € 1.000,00 ferma restando la piena responsabilità dell'impresa in caso di incidente verso terzi.

d) per ritardo nella completa posa della segnaletica di cantiere imposta per ragioni di sicurezza è stabilita una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo.

e) per sospensioni dei lavori non autorizzate dal responsabile del direttore dei lavori si applicherà una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) al giorno, fatta salva la facoltà di recedere il contratto per negligenza dell'appaltatore

f) per ritardo nella esecuzione di ordini di servizio è stabilita una penale pari a € 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo;

g) per l'eventuale inizio dei lavori senza che sia stato sottoscritto dalle parti il necessario verbale di consegna è prevista una penale di € 1.000,00 (euro mille/00), salvo e impregiudicato ogni altro provvedimento;

h) per qualunque genere di violazione del piano di sicurezza dei lavoratori: € 300,00 (euro trecento/00) per ogni violazione contestata, compreso la mancata esposizione del cartellino identificativo del personale che presta lavoro presso il cantiere, oltre alla denuncia alle autorità preposte;

i) per violazioni del piano di delimitazione fisica del cantiere: € 300,00 (euro trecento/00) per ogni violazione contestata;

l) per la presenza in cantiere di personale operaio non autorizzato e/o non segnalato: € 300,00 (euro trecento/00) per ogni lavoratore, oltre alla denuncia alle autorità preposte;

l) per condizioni di eccessiva trascuratezza del cantiere, o di condizioni di insufficiente decoro, adeguatamente individuate e contestate al direttore di cantiere si stabilisce una penale di € 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno in cui sussistano tali condizioni;

m) per mancata presentazione degli "As-Built" finali € 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo

Le penali saranno applicate dal responsabile del procedimento all'importo da liquidare, determinato al netto del ribasso d'asta e dell'IVA.

Ulteriori penali potranno essere applicate in sede di collaudo, in presenza di difformità nell'esecuzione dei lavori.

Qualora i lavori comportassero vizi esecutivi tali da non richiedere necessariamente un intervento di rifacimento dei lavori, la stazione appaltante accetterà i lavori eseguiti con una decurtazione economica del 15%.

L'applicazione delle penali avverrà in occasione della liquidazione finale e non potrà comunque superare il 10% dell'importo di contratto. Oltre tale percentuale la stazione appaltante avrà facoltà di recedere dal contratto previa semplice comunicazione scritta.

Le penali saranno applicate dal responsabile del procedimento all'importo da liquidare, determinato al netto del ribasso d'asta e dell'IVA.

ARTICOLO 15 - Direzione dei lavori

La rappresentanza del Comune in cantiere è delegata alla sua Direzione Lavori, con il compito di emanar nel corso dei lavori le opportune disposizioni, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'appaltatore, di tutte le clausole contenute nel progetto e di curare che l' esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d'arte e secondo le norme tecniche di riferimento.

Le persone incaricate dalla direzione lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

La direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell'appaltatore. La presenza del personale del Comune, i controlli e le verifiche dello stesso eseguiti non liberano pertanto l' Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti che saranno emanati nel corso dei lavori.

La direzione lavori ha la facoltà di rifiutare i materiali che non risultassero idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per insufficiente qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'appaltatore o dei suoi fornitori.

La direzione lavori ha la facoltà di vietare la presenza di quei fornitori che giudicasse inadatti all'espletamento delle forniture loro affidate, o dei dipendenti dell'appaltatore che la direzione lavori giudicasse non idonei.

Tra l'ultimazione dei lavori e il collaudo, sino alla presa in carico dell'opera da parte della stazione appaltante, l'appaltatore è tenuto a garantire l'accesso al cantiere entro 24 ore dalla richiesta della DL o del RUP.

L'appaltatore dovrà fare riferimento alla direzione lavori per tutte le necessità, prescrizioni tecniche e indicazioni che gli potessero occorrere e, nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o dettaglio esecutivo grafico non sviluppato in fase di redazione del progetto, dovrà provvedere a sviluppare e perfezionare in corso d'opera le soluzioni tecniche risolutive in contraddittorio con il DL.

In caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali l'appaltatore sarà tenuto a chiedere tempestivamente alla direzione lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario l'appaltatore dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

Non verranno riconosciuti compensi per lavori di qualsiasi genere non preventivamente ordinati per iscritto alla direzione lavori.

ARTICOLO 16 - Direzione del cantiere

L' Appaltatore dovrà, prima della consegna dei lavori, indicare per iscritto il nominativo del tecnico cui spetterà la responsabilità della direzione del cantiere. Il direttore di cantiere dovrà essere sempre presente in cantiere e dovrà sempre essere reperibile dal direttore dei lavori. La direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di

legge, è di esclusiva competenza dell'appaltatore.

ARTICOLO 17 - Prezzi d'appalto

I lavori di progetto saranno compensati a misura. A tal fine si precisa che il corrispettivo dovuto all'appaltatore è subordinato alla completa esecuzione di tutte le opere indicate nei disegni di progetto e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nella descrizione dei prezzi.

L'importo di contratto per le opere la cui voce dell'elenco prezzi è intesa "a corpo" è da intendersi "chiavi in mano" e compenserà ogni onere necessario per la completa esecuzione dei lavori, anche nel caso di lavorazioni complementari e subordinate, a dare l'opera eseguita a regola d'arte non esplicitate ed indicate nel progetto e nel capitolato tecnico prestazionale.

Per l'esecuzione di lavori non previsti e/o per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi come da normativa vigente.

In particolare il prezziario da utilizzare è il prezziario del Comune di Milano anno 2015 o ultima edizione o, in subordine, il prezziario regionale, Bollettino della Camera di Commercio, Industria e Artigianato della provincia di Milano, ultima edizione edita.

I prezzi si intendono comprensivi degli oneri di sicurezza riferiti all'esecuzione dei lavori nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. Sono computati a parte, se esistenti, gli oneri di sicurezza derivanti dall'applicazione del piano di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008, che implicano misure di sicurezza o di coordinamento aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente in tema di sicurezza.

A parziale deroga dell'elenco prezzi, si stabilisce che tutti i prezzi sono sempre comprensivi degli oneri economici per il carico, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di scarto in discarica (oneri e diritti compresi), anche se non esplicitamente indicato o se esplicitamente indicato che detti costi siano da computare a parte.

ARTICOLO 18 - Norme per la misurazione

Per tutte le opere dell'appalto contabilizzate a misura, le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Ove non diversamente specificato, i volumi (calcestruzzi, riporti, tout venant... etc) dovranno essere misurati in opera. Le prestazioni in economia saranno contabilizzate solo previa autorizzazione scritta della DL vistata dal Responsabile del Procedimento. I verbali delle singole prestazioni in economia autorizzate dal DL dovranno essere notificate al RUP entro 24 ore dalla autorizzazione, a pena di nullità.

ARTICOLO 19 - Pagamenti e cessioni del credito

L'appaltatore avrà diritto al pagamento di un acconto ogni € 100.000,00.

Il pagamento del saldo è subordinato alla presentazione della garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103.6 del D. Lgs n. 50/2016, di importo pari al 5% dell'importo contrattuale con un minimo di € 20.000,00 e un massimo di € 50.000,00, che dovrà avere validità di due anni dalla data del collaudo provvisorio (c.r.e.). Tale garanzia coprirà eventuali vizi occulti che potranno emergere prima del collaudo definitivo.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

ARTICOLO 20 - Varianti al progetto

1. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere preventivamente autorizzate dal RUP. Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto

c) se le modifiche non sono sostanziali e non comportano un aumento del valore economico del contratto

d) Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

ARTICOLO 21 – Collaudo

Trattandosi di appalto di importo a base di gara superiore a 500.000 Euro, i lavori saranno soggetti a collaudo tecnico amministrativo.

Per la redazione del collaudo è necessario anche che l'impresa appaltatrice trasmetta:

- le schede tecniche dei materiali utilizzati, con particolare riferimento all'isolamento termico e ai serramenti
- le certificazioni di corretta posa dei materiali
- le fatture quietanzate di eventuali subappaltatori

Il collaudo avrà carattere provvisorio e assumerà valore definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

In qualsiasi fase delle lavorazioni l'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione il suo personale, mezzi, materiali e quant'altro necessario per effettuare tutte le operazioni di verifica richieste dalla D.L. Tutte le spese necessarie per le operazioni di assistenza al collaudo sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Quale costruttore, l' Appaltatore sarà responsabile della qualità dei materiali impiegati e della corretta esecuzione di tutte le opere eseguite e fornite, sia rispetto alla loro conformità alle norme infortunistiche, alle norme UNI ed alle Norme CEI, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette ai lavori, sia ancora rispetto all' osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, sia infine rispetto ai danni che derivassero alle parti di costruzione già eseguite, a terzi od a cose di terzi.

La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva; l' Appaltatore renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il Comune e la Direzione Lavori.

L'approvazione del certificato di collaudo è subordinata alla verifica dei valori risultanti dall'APE (Attestato di Prestazione Energetica) calcolati inseguito all'ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 22 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere il contratto di appalto nei casi e con le modalità disciplinate, oltre che dal presente capitolato, dall'articolo 108 del D. Lgs n. 50/2016.

Ognuna delle seguenti fattispecie, anche singolarmente considerata, costituisce grave negligenza dell'appaltatore e dà diritto alla stazione appaltante di recedere il contratto:

- sospensione ingiustificata dei lavori per oltre tre giorni consecutivi

- affidamento di lavori a terzi, in assenza di regolare autorizzazione al subappalto rilasciata dalla stazione appaltante;

- ritardo nell'esecuzione dei lavori per un numero di giorni superiore al 10% di quanto previsto nel programma lavori previsto nel progetto o concordato ufficialmente con la DL e protocollato al RUP;

- grave e reiterata inosservanza delle norme di sicurezza in tema di infortunistica dei lavoratori ed inosservanza del piano di sicurezza in funzione delle utenze civili;

- grave e reiterata inosservanza delle disposizioni tecniche indicate nel capitolato speciale d'appalto o impartite dalla Direzione Lavori;

- ogni altra azione o inadempimento che a giudizio del direttore lavori fosse tale da compromettere la perfetta esecuzione delle opere in progetto, nel rispetto di ogni esistente disposizione di legge o di regolamento

ARTICOLO 23 - Controversie

In caso di controversie si applicheranno gli articoli 205 e seguenti del D. Lgs n. 50/2016, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 24 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

1) L' appaltatore dovrà disporre di un recapito telefonico cellulare funzionante h 24/365 e di un indirizzo mail/PEC, per consentire le ordinazioni e le comunicazioni urgenti da parte della stazione appaltante.

2) L'appaltatore avrà l'obbligo di presentarsi personalmente, od inviare un incaricato, per conferire con la direzione lavori quando ciò sia richiesto.

3) Le zone interessate dai lavori dovranno essere protette e impedite all'accesso di estranei con opportuni mezzi forniti dall'appaltatore e concordati con il coordinatore per la sicurezza. Allo scopo l'appaltatore dovrà produrre, prima della consegna dei lavori, apposito piano di delimitazione dell'area di cantiere, da sottoporre all'approvazione del DL, del CSE e del dirigente scolastico.

4) L'appaltatore dovrà assistere e dirigere personalmente i lavori affidatigli, oppure nominare a rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, dandone comunicazione al Comune, che possa ricevere ordini e disporre per l'esecuzione. Il direttore di cantiere dovrà garantire la sua quotidiana presenza in cantiere.

5) L'appaltatore si impegna inoltre a tenere presso il cantiere una completa ed aggiornata del progetto esecutivo, nonché dei documenti relativi al lavoro eseguito, al personale impiegato, ai materiali entrati, usciti ed utilizzati, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e controllo da parte della direzione lavori.

6) L'appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni dettate dalle leggi e norme inerenti alla sicurezza sul lavoro ed alla integrità degli impianti in esercizio in soprassuolo e sottosuolo, per la distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, della telecomunicazione, della linea fognaria, e per ogni altro impianto presente anche se non espressamente citato ed indicato preliminarmente negli atti di progetto.

7) A esclusivo carico dell'appaltatore sarà il ripristino occorrente per alleviare ad eventuali danni alle opere da lui costruite, nonché a quelle provvisorie o provvisionali che potessero derivare, da eventi ordinari e straordinari, fino all'approvazione del Certificato di collaudo.

8) Formazione del cantiere attrezzato e relativo personale di sorveglianza;

9) Fornitura degli operai occorrenti per rilievi, misurazioni, ecc, relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;

10) Fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, secondo le indicazioni della direzione dei lavori;

11) Esecuzione presso Istituti specializzati di tutte le esperienze e prove che vengono in ogni tempo richiesti dalla direzione lavori sui materiale impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione delle opere appaltate, compresi i carotaggi e simili;

12) Segnalazioni notturne e diurne e quanto altro possa occorrere a tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza del personale addetto ai lavori e di avviso per gli estranei;

13) Gratuita assistenza medica al personale addetto, sul luogo di lavoro;

14) Fornitura di fotografie digitali con risoluzione minima 3 MP delle opere in corso di esecuzione;

15) Pagamento di ogni spesa di bollo e di contratto;

16) Fornitura ed esposizione dei cartelli di cantiere con le modalità prescritte dal capitolato e definite nel dettaglio dal DL;

17) Trasmissione, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, della seguente documentazione:

a) Eventuali proposte integrative del PSC e Piano Operativo di Sicurezza e del piano di delimitazione dell'area di cantiere, da studiare in funzione della sicurezza degli utenti della scuola;

b) nominativo e generalità degli operai che eseguiranno i lavori appaltati;

c) nomina del responsabile del cantiere.

d) cauzione definitiva

e) assicurazione di responsabilità civile

f) eventuale ulteriore documentazione di dettaglio

18) Trasmissione, prima del collaudo dei lavori, della seguente documentazione:

a) Certificazioni di conformità degli impianti dovute per legge (esempio: certificazioni legge 37/2008 e s.m.i., L. 192/05, ecc.), complete degli allegati tecnici obbligatori e sottoscritti da tecnici abilitati, nonché di tutto quanto necessario per il collaudo

dell'opera.

b) Trasmissione disegni as built dell'opera realizzata (su formato cartaceo e su CD in formato dwg) in caso di varianti apportate al progetto appaltato.

c) Documentazione di idoneità e tecnica dei materiali utilizzati (schede tecniche, certificazioni, rapporti di prova, ecc.)

d) Certificazioni di corretta posa dei manufatti installati (es. linee vita sulla copertura)

ARTICOLO 25 - Sicurezza fisica dei lavoratori

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs n° 81/2008 e del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) allegato al progetto esecutivo.

Pertanto l'appaltatore è tenuto a presentare, prima del contratto:

- piano operativo di sicurezza di tutte le imprese esecutrici (escluso eventuali lavoratori autonomi) per quanto attiene alla proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori; allo scopo si ricorda che il documento dovrà essere approvato esplicitamente dal coordinatore per la sicurezza indicato in indirizzo o dal RUP in caso in cui il coordinatore non sia stato nominato
- piano di delimitazione dell'area di cantiere con particolare attenzione alle utenze civili;
- documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 di cui all'art. 81/2008;
- nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- nominativo dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza
- attestati inerenti la formazione delle figure di cui ai punti precedenti e dei lavoratori previste dal D. Lgs 81/2008
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto n. 81/2008 ed il nominativo degli operai che eseguiranno i lavori appaltati
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs n. 81/2008
- i lavoratori autonomi dovranno esibire almeno quanto previsto all'articolo 2 dell'allegato XVII del D. Lgs n. 81/2008
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- dichiarazione in ordine al tipo di contratto applicato ai lavoratori (dato indispensabile per richiedere il DURC)

- dichiarazione dell'organico medio annuo di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b del D. Lgs n. 81/2008 (qualora non sia già stato indicato in sede di gara)

- In caso sia previsto l'uso di ponteggi fissi, l'impresa dovrà conservare in cantiere ed esibire al coordinatore per la sicurezza, al direttore dei lavori e agli organi di vigilanza:

- copia dell'autorizzazione ministeriale del fabbricante

- calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;

- istruzioni per le prove di carico del ponteggio;

- istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;

- schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione;

- copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.);

- progetto del ponteggio firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, dal quale deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione; allo scopo si ricorda che l'obbligo di progetto del ponteggio sussiste sempre nel caso di ponteggi di altezza superiore a 20 metri e di quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché per le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi; si ricorda inoltre che il progetto deve comprendere:

a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;

b) disegno esecutivo.

- In caso sia previsto l'uso di piattaforme aree, cestelli elevatori e simili, l'impresa dovrà conservare in cantiere ed esibire al coordinatore per la sicurezza, al direttore dei lavori e agli organi di vigilanza:

- il registro dei controlli periodici

- i verbali delle visite periodiche

- l'attestato di formazione del personale

- l'abilitazione alla conduzione del personale

- l'immatricolazione del mezzo

- le istruzioni (manuale d'uso)

- la scheda del produttore

- l'analisi delle eventuali interferenze e le soluzioni adottate

Copia dei piani dovrà essere conservata in cantiere e messa a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.

Nel caso di subappalti o di varianti, i piani saranno aggiornati di volta in volta a cura dell'appaltatore principale.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzi, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

ARTICOLO 26 - Garanzie

Sono previste le seguenti forme di garanzia:

a) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta, da prestare per la partecipazione alla gara d'appalto. Tale cauzione verrà svincolata dopo la firma del contratto.

b) Cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% per cento.

Tale cauzione verrà svincolata contestualmente all'approvazione del Certificato di Collaudo.

c) Polizza sulla rata di saldo: il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia di importo pari a quello della rata di saldo e in ogni caso con un minimo di € 20.000,00 e un massimo di € 50.000,00, che dovrà avere validità di due anni dalla data del collaudo provvisorio (c.r.e.). Tale garanzia coprirà eventuali vizi occulti che potranno emergere prima del collaudo definitivo.

Tutte le garanzie sopra descritte dovranno essere rilasciate da parte di compagnie assicuratrici a ciò autorizzate ai sensi di legge e dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, in conformità al DPR n. 124/2004